

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/39 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 2016****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Messico nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
- (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
- (3) Il Messico figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzate le importazioni e il transito nell'Unione di uova esenti da organismi patogeni specifici («uova SPF») e di ovoprodotti.
- (4) A seguito di focolai di HPAI del sottotipo H7N3 sul territorio messicano nel gennaio 2013, le importazioni o il transito nell'Unione di ovoprodotti sono stati vietati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2013 della Commissione ⁽³⁾.
- (5) L'ultimo focolaio di HPAI del sottotipo menzionato è stato confermato all'inizio del mese di marzo 2015.
- (6) In data 8 maggio 2015 il Messico ha presentato informazioni sulla sua situazione in materia di HPAI. Il Messico ha attuato una politica di abbattimento totale, ha provveduto alla sorveglianza dell'influenza aviaria e non ha riscontrato alcuna ulteriore circolazione del virus.
- (7) Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione e delle garanzie fornite dal Messico, i servizi della Commissione hanno concluso che le importazioni o il transito nell'Unione di ovoprodotti dall'intero territorio del Messico dovrebbero essere nuovamente autorizzati.
- (8) La voce per il Messico nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificata di conseguenza.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ G.U. L. 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentite le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (G.U. L. 226 del 23.8.2008, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Messico negli elenchi di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali sono autorizzati l'importazione o il transito di merci nell'Unione (G.U. L. 129 del 14.5.2013, pag. 25).